



**Trasporto rifiuti. Avvio del Fir digitale (xFir)
obbligatorio. Decreto dirigenziale 9
settembre 2026, n. 254, sul degrado
temporaneo dei servizi Rentri.**

FAI INFORMA 232/2026 – LAVORO E FISCO

La FAI informa che, da mercoledì **16 settembre 2026** diverrà **obbligatorio** emettere il **formulario d'identificazione dei rifiuti in via digitale, cd. xFir**.

L'obbligo scatta in quanto nella serata di martedì 15 termina il periodo del cd. doppio binario (previsto dall'art. 13, comma 5-bis, della legge 27 febbraio 2026, n. 26), in cui tutti i produttori iscritti al RENTRI potevano decidere se emettere un Fir cartaceo o provare ad emettere un Fir digitale.

Dal 16 settembre prossimo, invece, tutti i menzionati produttori saranno **obbligati** a far partire il ciclo di movimentazione dei propri rifiuti con l'xFir che, di conseguenza, dovrà essere utilizzato dai trasportatori e loro autisti, dagli eventuali intermediari e dagli impianti di destinazione finale previsti nello stesso ciclo utilizzando i servizi RENTRI (o le apposite APP informatiche di servizi privati collegati al RENTRI).

Al riguardo giova rammentare che obbligati ad essere iscritti al RENTRI e quindi ad emettere il FIR in formato digitale sono:

- tutti i produttori di rifiuti pericolosi
- tutti gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti.

Il mancato obbligo di emettere l'xFir comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 258 del testo unico ambientale (TUA – D.Lgv. 152/2006), che possono arrivare al penale in caso di rifiuti pericolosi.

Va anche ricordato che, in base TUA ed al DM 3/4/ 2023, n. 59 sul RENTRI, il formulario è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti che lo firmano digitalmente e va poi integrato e sottoscritto, sempre digitalmente, dal vettore, dal suo autista e da tutti i soggetti coinvolti

nelle diverse fasi del ciclo dei rifiuti. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore (con riferimento alle informazioni di loro competenza), **il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore a seguito di richiesta del produttore o detentore.**

In questa fase iniziale dell'entrata in vigore del formulario digitale (xFir), vi consigliamo di chiedere in anticipo al vostro cliente (produttore) che vi commissiona il trasporto di rifiuti non pericolosi se è iscritto al RENTRI e quale tipo di formulario (digitale o cartaceo) utilizza sulla base delle norme in essere.

Ricordiamo che il formulario RENTRI (xFir) deve essere firmato digitalmente dal produttore e dal trasportatore dopo che il rifiuto è stato caricato sul veicolo e prima di uscire dalla sede del produttore.

In attesa di vedere se il sistema RENTRI reggerà al passaggio dal doppio binario (cartaceo/digitale) al sistema unico digitale, il Ministero dell'Ambiente ha emesso, in data 9 settembre 2026, **il Decreto dirigenziale n. 254, che riporta le modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario d'identificazione del rifiuto in formato digitale.**

Tali modalità operative vanno applicate nel caso la mancanza dei servizi RENTRI:

- non sia dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, già previsti dal D.D: 30/10/2025, n. 319 e preannunciati dal sito RENTRI con opportuno Avviso, oppure
- da incomplete e gravi difficoltà degli stessi servizi, come indicato nel D.D. 5/2/2026, n. 25.

In tali casi va fatta la dichiarazione di atto notorio riportata nell'appendice all'Allegato 1 al Decreto direttoriale in oggetto, che può essere resa non solo dal produttore, ma anche dal vettore, nei casi di impossibilità ad integrare l'xFIR nel corso del trasporto e addirittura da parte del destinatario in fase di accettazione dello stesso xFir.

Esse si applicano poi (cfr. art. 1 del D.D. 254/2026) *“sino al termine della condizione di temporaneo degrado rilevata e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo Fir, intendendosi per tale conclusione le operazioni che vanno dall'emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore”.*

Al ripristino dei normai servizi RENTRI, la dichiarazione sopra indicata va trasmessa, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it “entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale”, come definita al paragrafo 1 dell'Allegato tecnico.

Si riporta in allegato il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente 9 settembre 2026, n. 254 alla cui attenta lettura, soprattutto dell'allegato 1 tecnico e dell'appendice, si rimandano le imprese che svolgono professionalmente il trasporto di rifiuti per conto di terzi.